

Comune di **PORTALBERA**

Provincia di PAVIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - PRINCIPI GENERALI		
1	Premessa ed Oggetto	17	Informazioni rese al momento della raccolta
2	Definizioni	18	Diritti dell'interessato
3	Finalità del sistema di videosorveglianza	19	Sicurezza dei dati
4	Caratteristiche tecniche del sistema	20	Accesso dei dati
5	Diretta visione delle immagini	21	Cessazione del trattamento dei dati
6	Trattamento dei dati personali	22	Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
	CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	23	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
7	Informativa	24	Comunicazione
8	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati		CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE
9	Titolare e funzionario designato al trattamento dei dati		
10	Funzioni del responsabile	25	Tutela
11	Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo	26	Modifiche regolamentari
12	Nomina degli incaricati e preposti alla gestione		CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
13	Accesso al sistema e parole chiave		
	CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27	Tutela dei dati personali
14	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	28	Pubblicità del regolamento
15	Modalità da adottare per i dati videoripresi	29	Entrata in vigore
16	Obbligo degli operatori		

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa ed Oggetto

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui di riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto al trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza di varia tipologia gestiti ed impiegati dal comune di PORTALBERA nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di PORTALBERA
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
 - **D.Lgs. 10/08/2018 n. 101** “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - **Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR)** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - **D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196**, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali “e successive modificazioni”;
 - **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”
 - **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
 - **decalogo** del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - **Circolare** del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - **D.L. 23 febbraio 2009 n. 11**, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare dall'art. 6;

- **“Provvedimento in materia di videosorveglianza”** - emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 - **Legge nr. 38/2009** recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;
 - **Decreto Ministero dell’Interno 05/08/2008 (GU n.186 del 09.08.2008).**
5. La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5 del GDPR e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018 e, in particolare:
- PRINCIPIO DI LICETÀ** – il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art.6, paragrafo 1 lett.e), GDPR.
- La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- PRINCIPIO DI NECESSITÀ** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ** – La raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere.
- PRINCIPIO DI FINALITÀ** - Ai sensi dell’art.5/paragrafo 1 lett. b) del GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM interno 05/08/2008 definisce come il “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per “**profilazione**” qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- m) per “**pseudonimizzazione**”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona identificata o identificabile;
- n) per “**titolare del trattamento**” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

- o) per “**incaricato del trattamento**”, la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l’autorità del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento;
- p) per “**terzo**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;
- q) per “**violazione dei dati personali**”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distribuzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 3 – Finalità del sistema di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:
 - Legge 7 marzo 1986 n.65 e s.m.i., sull’ordinamento della Polizia Municipale;
 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –TUEL;
 - Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
 - Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
 - Legge 23 aprile 2009, n.38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
 - Circolari del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n.558/A/421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n.558/SICPART/421.2/70/224632 in data 02.03.2012;
 - D.Lgs. n.51/2018.Nella richiamata cornice normativa e all’interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l’impianto di videosorveglianza del comune di PORTALBERA è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana, che l’art.1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008, testualmente definisce come” il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di PORTALBERA si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica ai sensi dell’art. 2sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
3. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall’Amministrazione è finalizzato a:

- a) Incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
 - b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di **"sicurezza urbana"** già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre Forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
 - c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo e danneggiamento;
 - d) controllare aree considerate a maggior rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
 - e) monitorare il traffico;
 - f) attivare uno strumento di protezione civile sul territorio comunale;
 - g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative, penali e l'osservanza di ordinanze e regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione di opportuni provvedimenti;
 - h) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche o aperte al pubblico, in particolare nelle aree limitrofe ai cassonetti per la raccolta di sfalci privati, per monitorare le modalità di utilizzo ed accertare l'utilizzo abusivo e scorretto in dette aree nonché l'abbandono di materiali e di sostanze pericolose;
 - i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
 - j) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti; acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative e penali
 - k) tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 5. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.
 6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
 7. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
 8. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi e finalità,
 9. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei sistemi di videosorveglianza

1. In appositi locali sarà posizionato il sistema DVR ed il monitor per la registrazione, gestione e visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. I dati sono accessibili dal Responsabile della Struttura a cui fa capo la Polizia Locale che ha le chiavi di accesso del sistema, sia fisiche che software. I dati sono estrapolabili via Usb con pendrive o con Hdd portatile. Le telecamere sono di tipologia IP / o analogiche con adattatore IP) e possono essere del tipo con OCR, fisse (panoramiche e lettura targhe) o brandeggianti (dome) a seconda degli obiettivi da perseguire
2. Le telecamere IP sono collegate direttamente alla sala operativa sita in municipio tramite cavo di rete, fibra ottica o ponti radio, attraverso un'infrastruttura studiata e decisa dal responsabile del Servizio e dall'Amministrazione comunale, al fine di mappare il più possibile il territorio e alcuni obiettivi strategici.
3. Potranno essere date in dotazione al personale della Polizia Locale dei dispositivi denominati "FOTOTRAPPOLE" e dispositivi denominati "BODY CAM". Per quest'ultime apparecchiature sarà redatto dal responsabile della competente Struttura un apposito disciplinare di utilizzo. Il sistema di videosorveglianza potrà contare in futuro anche di altre tipologie di apparecchiature come le dash cam per l'utilizzo in pattuglia con l'auto di servizio.
4. La scelta e la posizione delle telecamere è stata fatta di concerto fra l'Amministrazione comunale e le principali Forze dell'Ordine, prioritariamente all'esigenza di monitorare il traffico circolante nei centri abitati, di controllare atti contro la sicurezza pubblica, contro la persona e le cose e il decoro urbano presso piazze, piazzole ecologiche, cimiteri, parcheggi esterni alle scuole, parchi gioco, area feste, pala/tendone, e principali strutture pubbliche.
5. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.
6. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.
7. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessaria la verifica preliminare del Garante.
8. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessaria la verifica preliminare del Garante.
9. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
10. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 5 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla struttura nella quale è incardinata la Polizia locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli operatori di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.
5. la possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico, sportivo e culturale, negli edifici pubblici, negli ambienti in prossimità delle scuole e nella viabilità provinciale che attraversa il territorio comunale.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di PORTALBERA ed in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e dei Carabinieri.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - rilevare le infrazioni al codice della strada art 80 e art. 193, e dinamiche di sinistri stradali;
 - monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - tutelare la sicurezza urbana;
5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso in cui le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
6. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.
7. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare nel rispetto delle finalità di cui all'art. 3.

8. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
9. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Municipio costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informatico per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
10. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 - Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. A tal fine l'Ente utilizza lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato al già richiamato Provvedimento in materia di videosorveglianza del garante per la protezione dei dati Personali del 08/04/2010 e di seguito riportato, con indicazione, nel lato inferiore del cartello, il riferimento normativo "Art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (RGDP 2016/679)".
2. L'informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza può essere letta nel sito internet istituzionale del Comune di PORTALBERA, nella sezione "Privacy".
3. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la segnaletica permanente, in prossimità dei luoghi, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno.
5. L'Ente, nella persona del Funzionario responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di 10 (dieci) giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 8 – Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35/paragrafo 3 lett. c) del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza

sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà, nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 9 – Titolare e funzionario designato al trattamento dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di PORTALBERA, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il responsabile della Struttura a cui fa capo la Polizia Locale, o altra persona da lui nominata, è il funzionario, individuato dal Titolare, designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza, ai sensi per gli effetti dell'art. 2/comma 1 lett.e) del presente regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
3. Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al funzionario devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, nell'atto amministrativo di nomina, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione. In particolare, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento:
 - individua e nomina con propri atti gli Incaricati del Trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art 29 del GDPR; detti Incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Funzionario designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto di riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
 - provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6;
 - verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
 - assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e di gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR;

- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
 - assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - garantisce che il responsabile della Protezione dei dati designato dal Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
 - è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;
 - assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le attività strettamente necessarie al proseguimento delle finalità istituzionali;
 - garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
 - vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.
6. Gli incaricati del materiale trattamento dei dati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 10 – Funzioni del Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Responsabile del trattamento dei dati:
- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
 - cura l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679 (G.D.P.R.);
 - individua gli incaricati del trattamento;
 - dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
 - evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
 - secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
 - dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
 - comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 11 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso la Struttura a cui fa capo la Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal responsabile della Struttura cui fa capo la Polizia Locale agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile della predetta Struttura.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 12 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini. Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. Il particolare gli incaricati devono:
 - per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - mantenere la massima riservatezza su dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del responsabile del trattamento dei dati;

- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
 - conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - fornire al funzionario designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
6. Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa.
 7. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo.
 8. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato o integrato.

Art. 13 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile e agli incaricati, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al Responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 14 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale, esclusivamente nei luoghi pubblici in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale o comunque risultanti da atti della stessa.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del municipio o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria, Il titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.
5. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto per ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno della Struttura a cui fa capo la Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di PORTALBERA ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
 8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “**registro delle attività di trattamento e degli accessi**” (cartaceo od informatico), conservato in appositi locali, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
 9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
 10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 16 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Responsabile della Struttura a cui fa capo la Polizia Locale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 17 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di PORTALBERA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. n.51/2018 (e s.m.i.) - si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “Comune di PORTALBERA - Area videosorvegliata” secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di PORTALBERA, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo ai sensi del successivo art. 18, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
4. L'Ente utilizza lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, tra quelle indicate all'art. 5 commi 4° e 7°. Inoltre viene richiamato il provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante della Privacy del

08/04/2010 e di seguito riportato con l'indicazione, nel lato inferiore del cartello, il riferimento normativo "art 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (RGDP 2016/679)".

5. L'informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza può essere letta nel sito istituzionale del comune di PORTALBERA, nella sezione Privacy.
6. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con l'impianto; il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema sia attivo in orario notturno.
7. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli.

Art. 18 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. DEL GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 DEL GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ai sensi dell'art. 21 DEL GDPR.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38/paragrafo 4 del GDPR (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente ovvero al responsabile della Struttura a cui fa capo la Polizia Locale in qualità di funzionario incaricato. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lett.c - n.1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - la eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;

- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente o il responsabile della struttura a cui fa capo la Polizia Locale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano. Qualora, ai sensi dell'art. 15/paragrafo 3 del GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art.15/paragrafo 4 del GDPR.
 5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 7. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
 8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Alla sala controllo dove sono custoditi i dati e le immagini registrate può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della struttura di Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile della Struttura o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
4. Ai sensi dell'art. 32/paragrafo 2 del GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Ente terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentono al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
 - in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti

designati quali incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le attività di competenza;

- laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini attività di cancellazione o di duplicazione;
 - per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 12, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - nel caso di interventi derivati da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette attività potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-fi, Wi-max, Gprs).
5. Il Titolare del trattamento vigila sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvede altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.
 6. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
 7. Il Responsabile del trattamento designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia locale.
 8. I preposti andranno nominati tra gli agenti in servizio presso le sale di controllo (la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.
 9. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 20 – Accesso dei dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - al titolare ed agli incaricati del trattamento;

- alle forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta all'art.16. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile della Struttura a cui fa capo la Polizia Locale o dai suoi incaricati, una schermatura del video o altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e, in particolare, nei casi in cui - in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24/comma 7 della L. 241/1990 - l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 21 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Il tutto secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 22 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D.Dgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso Decreto.

Art. 23 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Art. 24 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di PORTALBERA a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58/comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 citato - per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – MODIFICHE

Art. 25 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR e alle previsioni Decreto Legislativo 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 13 della L. 163/2017.
2. In sede amministrativa il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.
3. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 82 del GDPR.
4. Il Titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
5. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’art. 79/ paragrafo 2 del GDPR.

Art. 26 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 28 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.